

Relazione Geom. Cecilia Berlati Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sul nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza- PTPCT- anno 2020-2022

AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E

GEMETRI LAUREATI DI FORLÌ -CESENA

In qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ritengo opportuno relazionare sul nuovo PTPCT come previsto dalle Linee Guida dell'ANAC e dalla normativa vigente.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche denominato "PTPCT"), predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe e termini diversi da parte dell'ANAC, come in tale anno causa COVID-19, è il **documento programmatico del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Forlì-Cesena** (di seguito denominato anche "Collegio") che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, fornendo una valutazione del livello di esposizione al rischio del Consiglio ed identificando gli interventi organizzativi (cd. misure) volti a prevenire il medesimo rischio ed attuare ogni forma di vigilanza e di controllo nel rispetto della legalità.

Si precisa che tale adempimento dell'adozione del Piano costituisce anche un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità, dell'integrità all'interno del Collegio e del rispetto del codice deontologico, al fine di prevenire comportamenti illeciti anche penali.

L'adozione del **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022** si colloca in una linea di tendenziale continuità con i precedenti Piani già pubblicati nel sito, pur precisando che si è reso necessario operare alcuni interventi di adeguamento rispetto alle indicazioni fornite dal PNA 2019/2020 e dai relativi allegati, nonché alla normativa ed ai vari provvedimenti amministrativi da parte dei Soggetti preposti in materia Covid-19.

LA METODOLOGIA SEGUITA

Lo scrivente illustra per una maggiore comprensione e condivisione la metodologia seguita nell'elaborazione del PTPCT.

Analisi del contesto

L'analisi del contesto esterno ed interno costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di ogni Ordine e Collegio professionale in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

L'istante si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato del Consiglio e dell'ausilio del Consulente legale per aggiornamenti normativi e provvedimenti amministrativi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Tali fasi preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

L'attività di identificazione dei rischi è stata comunque condotta in maniera capillare, analizzando i processi istituzionali e di supporto pubblicati anche nel sito nazionale del Consiglio nazionale dei geometri e dei Geometri laureati, di altri Collegi provinciali, dell'ANAC, della giurisprudenza amministrativa, dei siti ufficiali Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate (in materia di anticorruzione e antiriciclaggio) e altri Ordini e Collegi professionali con affinità ai Geometri, così pure, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

Si conferma che l'aggiornamento annuale del PTPC ha considerato altresì dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione del Collegio (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione dell'intestato Consiglio con l'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroghe e termini diversi da parte dell'ANAC, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute; così pure, si dovessero evidenziare circostanze esterne e/o interne al Consiglio che potrebbero ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Inoltre, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dal Consiglio;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

Le misure di trasparenza: Il collegamento con l'apposita sezione

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività del Collegio per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento e la violazione di normativa in materia. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività, che verranno pubblicate nel sito, permetterà, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali e/o irregolari.

Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza che è demandata alla mia persona in qualità di RPCT, previa consultazione ed approvazione da parte del Consiglio, ho ritenuto opportuno integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate, come previsto dalla normativa vigente ed al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dal Consiglio per prevenire la corruzione.

Sulla scorta di quanto illustrato e l'invio del nuovo PTPCT a tutti i Consiglieri, Vi chiedo di pubblicare immediatamente sul sito web del Collegio voce Trasparenza con la finalità di favorire forme di consultazione

pubblica sul Piano, al fine di permettere a chiunque iscritto interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

Nella fattispecie, preme rendere edotti i Consiglieri che i possibili eventi rischiosi potrebbero ravvisarsi nei seguenti elementi come esempi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione;
- carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio.

La normativa antiriciclaggio art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, prevede che "(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovano e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi". Il Collegio, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi, ma solo poteri di segnalazione e di esecuzioni dei provvedimenti del Consiglio di Disciplina, pur rilevando comunque un monitoraggio in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Anticorruzione, Trasparenza

La nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679) In data 25 maggio 2018, è entrata in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e altre norme applicabili. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non

intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa il Consiglio dovrà assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. È, pertanto, prevista, anche per il prossimo triennio, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente ed i Consiglieri.

CONCLUSIONI

Allo stato attuale, si evidenzia che non è mai stata segnalata alcuna criticità né effettuata alcuna contestazione da parte di soggetti esterni.

Si ringrazia per l'attenzione e chiedo di approvare il piano.